

MESSAGGIO

Mittente D.G.P.C.C. UFF. IV
Numero protocollo: 268/5840
Data: 27 giugno 2001
Posizione: L 6 1012 1

Oggetto/Sommario: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE PER I POSTI DI CONTINGENTE STATALE OPERANTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E NELLE INIZIATIVE SCOLASTICHE ALL'ESTERO PREVISTE DAL D. LVO 16.4.94 E SUCCESSIVE MODIFICHE-TRIENNIO 2001-2004.

Riferimento:

Diffusione: Generale
Modalità: Operativa

Redazione: FRATERNALE/RICCA
Firma: TRONI

Destinatario: ALLAMB/ALLCONS

Visione: D.G.I.E.P.M. UFF. II. -D.G.P.E. UFF.VII-

Destinatario esterno
Visione esterno MAE:

Testo: Si trasmette il testo del messaggio in oggetto, recante disposizioni per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti sui posti di contingente statale per il prossimo triennio 2001-2004.

Si evidenzia che la circolare dovrà essere affissa all'albo della sede consolare e delle istituzioni scolastiche interessate entro il 5 luglio 2001, data dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

Si sarà grati alle rappresentanze in indirizzo se vorranno dare massima diffusione alle suddette disposizioni, nei modi e con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Firma e funzione: Il Capo dell'Ufficio, Cons. d'Amb. Faustino Troni

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE PER I POSTI DI CONTINGENTE STATALE OPERANTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE E NELLE INIZIATIVE SCOLASTICHE ALL'ESTERO PREVISTE DAL D.L.vo 16.4.94 N.297 E SUCCESSIVE MODIFICHE -

PARTE PRIMA

Con riferimento alla Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, al D.M. del M.P.I. 25 maggio 2000, n. 201, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, al D.M. del M.P.I. del 4 giugno 2001, n. 102, recante la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione e per la formazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, al D.Lvo 27 febbraio 1998, n. 62, art. 26 e all'ultimo capoverso dell'art. 16 della sequenza contrattuale 24.2.2000, viene emanata la presente circolare che stabilisce le modalità per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, previste dal D.L.vo 297/94, valide per il triennio 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004.

Le disposizioni della presente circolare devono essere pubblicate all'albo delle circoscrizioni consolari e delle scuole interessate. La pubblicazione deve avvenire il **5 luglio 2001** per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre - 31 agosto) e per quelle che seguono il calendario australe (1 marzo - 28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare, l'autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali e non statali), nonché dei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.Lvo 297/94, ove siano posti di contingente statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff.IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare.

La presente circolare viene inoltre pubblicata sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri ([www.esteri.it/politica_estera/ promozione culturale](http://www.esteri.it/politica_estera/promozione_culturale)), insieme all'elenco generale dei posti di contingente e degli insegnamenti attivati nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero e all'elenco generale delle scuole italiane all'estero.

GRADUATORIE RELATIVE AI POSTI DI CONTINGENTE STATALE ALL'ESTERO

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, in relazione ai posti di contingente istituiti nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all'estero e agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle scuole statali sono costituite specifiche graduatorie per ogni classe di concorso.
2. Presso ciascuna circoscrizione consolare o istituzione/iniziativa scolastica vengono costituite, per il triennio 2001-2004 distinte graduatorie per le seguenti categorie di aspiranti:
 - a) abilitati residenti
 - b) abilitati non residenti
 - c) non abilitati residenti
 - d) non abilitati non residenti

3. Le graduatorie di cui alla lettera a) e b) si articolano in due fasce:
 - a) prima fascia: personale incluso, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 124/99 per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria
 - b) seconda fascia: personale non incluso nelle graduatorie permanenti
4. Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie di cui al precedente punto, gli aspiranti compresi nella prima fascia precedono quelli inclusi nella seconda fascia.

REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TITOLI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE

5. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie devono essere in possesso dei seguenti requisiti
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65;
 - d) idoneita' fisica all'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento di supplenze;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del DPR 693/1996)
6. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
7. Non possono presentare domanda:
 - a) Coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico
 - b) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
 - c) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione
 - d) Coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16
 - e) Coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione
 - f) Coloro che siano incorsi nella radiazione dell'albo professionale degli insegnanti

- g) I dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale
 - h) Gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione
8. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
9. Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie relative ai posti di contingente statale all'estero:
- a) Abilitati residenti: gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n.341. Sono inoltre inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51. Gli aspiranti all'inserimento nella graduatoria degli abilitati residenti devono essere residenti nel Paese ospite da almeno un anno.
 - b) Abilitati non residenti gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n.341. Sono inoltre inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51
 - c) Non abilitati residenti gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto residenti nel Paese ospite da almeno un anno.
 - d) Non abilitati non residenti gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto

Nell'ambito delle graduatorie degli abilitati residenti e non residenti, hanno titolo all'inserimento nella rispettiva prima fascia gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 124/99 per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria.

I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

- a) Posti di insegnamento di scuola materna
 - Diploma di scuola magistrale
 - Diploma di istituto magistrale
 - Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna
- b) Posti di insegnamento di scuola elementare e corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare
 - Diploma di istituto magistrale

- Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare
 - c) Cattedre di scuola secondaria di I grado e corsi di lingua e cultura italiana a livello medio
 - Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
 - Per i corsi di lingua e cultura italiana a livello medio, titoli previsti dal D.M. del M.P.I. n.334 del 24.1.1994 e successive modificazioni per accedere all'insegnamento nella classe di concorso 43/A, italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media, oppure la laurea in lingue e letterature straniere moderne, purché sia stata conseguita previo superamento di un corso biennale di lingua o letteratura italiana.
 - d) Cattedre di scuola secondaria di II grado
 - Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
10. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi dell'art. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - MOTIVI DI ESCLUSIONE

11. E' consentita la presentazione di domanda di inserimento nelle graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche comprese nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari (vedi nota 2)
12. Per essere inseriti nelle graduatorie , gli aspiranti supplenti devono presentare domanda in carta semplice secondo il modello allegato (all.1), che deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad autenticazione.
13. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico di nomina ministeriale responsabile delle istituzioni o iniziative nelle cui graduatorie si chiede di essere inseriti e spedita all'indirizzo della scuola oppure, nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana, all'indirizzo del Consolato presso cui ha sede l'ufficio scolastico che ne coordina l'attività . Nel caso in cui non vi sia un Dirigente Scolastico di nomina ministeriale la domanda va indirizzata e spedita al Capo dell'Ufficio Consolare competente.
14. Per ogni istituzione o iniziativa scolastica si dovrà compilare un distinto modello. Con un unico modello e' consentito chiedere l'inclusione in graduatoria per insegnamenti relativi a più classi di concorso nel medesimo grado di scuola (vedi nota n. 3). Per l'inclusione in graduatoria in diversi gradi di scuola della medesima istituzione scolastica deve essere prodotta domanda per ogni singolo grado di scuola.
15. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al Dirigente Scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, all'Autorità consolare, entro il 4 agosto per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale e per quelle che seguono il calendario australe (fa fede la data del timbro postale). Nel caso in cui la circolare venga affissa nella sede consolare in data successiva a quella prevista, dovrà essere comunque garantito il periodo di 30 giorni per la presentazione delle domande . Gli interessati sono tenuti, comunque, a verificare la data della pubblicazione direttamente presso la circoscrizione consolare prescelta.
16. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze – che fanno parte integrante del presente provvedimento – sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
17. E' ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

18. In deroga al termine di cui al precedente punto , gli aspiranti che hanno in corso procedure per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, anche a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle S.S.I.S., hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati con carattere di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 31 agosto 2001 (ovvero l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2000-2001, secondo il calendario locale), la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione o idoneità. A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'autorità cui è stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità. Decorso tale termine senza che la procedura sia stata completata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria dei non abilitati.
19. Gli aspiranti inclusi nella graduatoria dei non abilitati che, nel corso dell'anno scolastico 2001-2002 conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento per effetto di procedure dei concorsi per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria che si concludono in data successiva al 31 agosto 2001 (ovvero l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2000-2001, secondo il calendario locale), hanno titolo a richiedere l'inclusione in coda alla graduatoria degli abilitati. A tal fine, gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'autorità che gestisce la loro domanda specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.
20. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione, l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo domanda. Per i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti vige quanto disposto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Qualora il Dirigente Scolastico o, in mancanza, l'autorità consolare rilevino dichiarazioni mendaci, provvederanno alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sia ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati.
21. Gli aspiranti a supplenze presso le Scuole Straniere, le Scuole Internazionali, le Scuole Private italiane all'estero (legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei Corsi previsti dall'art.636 D.L.vo n.297/94 sono tenuti a verificare l'esistenza di posti statali previsti dal contingente rispettivamente presso la scuola o la circoscrizione consolare di competenza.
22. Non è ammessa la domanda presentata oltre il termine indicato al precedente punto 15, o priva della firma dell'aspirante, o dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione di cui al precedente punto 5, lettere a), b), c), d) e).
23. Il candidato è escluso dalle graduatorie per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso secondo quanto ai precedenti punti 9 e 10.

24. Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatoria di più di due circoscrizioni consolare sono esclusi, per il periodo di validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato domanda.
25. Il Dirigente Scolastico di nomina ministeriale, esamina le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria prevista dal citato Decreto Ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998 relative ai posti di contingente istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica statale.
26. Gli aspiranti devono essere inclusi in graduatoria nel seguente ordine: abilitati residenti, abilitati non residenti, non abilitati residenti, non abilitati non residenti.
27. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.487/94 e successive integrazioni e modificazioni.

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – RECLAMI – RICORSI

28. Le graduatorie redatte ai sensi della presente circolare sono pubblicate all'albo della circoscrizione consolare e dell'istituzione scolastica interessate e avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all'autorità consolare cui è stata indirizzata la domanda, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
29. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi, le graduatorie sono trasmesse all'autorità consolare, che procede all'approvazione.
30. Le graduatorie approvate sono affisse presso l'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata.
31. Entro 30 giorni dall'affissione delle graduatorie all'albo della sede consolare e dell'istituzione scolastica è ammesso ricorso gerarchico alla competente autorità consolare. Il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, direttamente a cura del ricorrente ovvero, nel caso in cui costui non vi abbia provveduto, a cura dell'autorità consolare. E' ammessa la notifica anche mediante avviso da pubblicare all'albo della sede consolare.
32. Dopo la decisione dei ricorsi le graduatorie sono eventualmente rettificate a cura dei dirigenti scolastici interessati. Le graduatorie rettificate costituiscono atti definitivi e devono essere nuovamente pubblicate all'albo della sede consolare e dell'istituzione scolastica interessata.
- 33.** L'autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. UFFICIO IV - e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. Ufficio II, subito dopo l'affissione all'albo.

NOTE:

1) Per istituzione scolastica si intendono:

- scuole statali;
- e ove vi siano posti di contingente statale:
 - scuole internazionali;
 - scuole straniere con sezioni italiane;
 - scuole private (legalmente riconosciute o con presa d'atto).

Per iniziative scolastiche all'estero si intendono:

- corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.Lvo 297/94 ove siano posti di contingente statale.

2) Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio consolare.

3) Per grado di scuola si intende:

- scuola materna;
- scuola elementare e relativi corsi di lingua e cultura italiana;
- scuola secondaria di I grado e relativi corsi di lingua e cultura italiana;
- scuola secondaria di II grado.

PARTE SECONDA

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE - POSTI CONFERIBILI- STIPULA DEI CONTRATTI

34. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente statale operanti all'estero temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato. In nessun caso la durata del contratto potrà andare oltre il termine delle attività didattiche (nelle quali sono compresi lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali; nella scuola secondaria superiore, sarà stipulato apposito contratto per il tempo necessario allo svolgimento degli esami di stato).
35. Nelle scuole statali le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite a docenti di ruolo disponibili o a supplenti assunti con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi della presente circolare, e secondo le modalità previste dall'art. 17 della sequenza contrattuale 24.2.2000. Qualora intervenga successivamente la disponibilità di un docente di ruolo, il contratto del supplente deve essere contestualmente revocato. I dirigenti scolastici delle scuole statali, con congruo anticipo rispetto al giorno d'inizio dell'attività didattica, dovranno comunicare all'Ufficio IV della D.G.P.C.C. il numero di ore non costituenti cattedra che occorra coprire assumendo docenti con contratto a tempo determinato.
36. I docenti di ruolo in servizio sui posti di contingente statale, temporaneamente assenti per un numero di giorni inferiore a 6 nella scuola primaria e a 11 nella scuola secondaria sono sostituiti mediante ripartizione delle ore di insegnamento fra i docenti già in servizio da retribuire come ore soprannumerarie se svolte in eccedenza all'orario d'obbligo. I docenti di ruolo nella scuola materna e nelle istituzioni di cui all'art. 636 del D.Lvo 297/94 possono essere sostituiti fin dal primo giorno di assenza. Qualora i docenti di ruolo in servizio si assentino per un numero di giorni pari o superiore a 6 nella scuola primaria e 11 nella scuola secondaria, i dirigenti scolastici o, in loro mancanza, l'autorità consolare competente, possono provvedere alla sostituzione con personale incluso nelle graduatorie compilate ai sensi della presente circolare e assunto con contratto a tempo determinato. Tale provvedimento sarà adottato in base a effettive, inderogabili esigenze che ne determinino la necessità. Ai fini della individuazione delle effettive, inderogabili esigenze, i dirigenti scolastici, o, in mancanza, l'autorità consolare, dovranno tener conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi, anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività o interruzioni previste dal calendario scolastico locale, o altro motivo e della possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare.

37. Nei periodi di sospensione delle lezioni predeterminati secondo le indicazioni dell'annuale calendario scolastico, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni dall'inizio del predetto periodo sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente è costituito per l'intera durata dell'assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di sospensione delle lezioni. La domenica, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio (art. 47, comma 4, del C.C.N.L. del 4.8.1995).
38. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria vengono interpellati mediante telegramma. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè: data di inizio, durata, orario di prestazione settimanale e, nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare il termine entro cui va inviata l'accettazione. La proposta di assunzione trasmessa dalla scuola a più aspiranti deve essere positivamente riscontrata con l'accettazione telegrafica o che pervenga nei termini indicati nella comunicazione concernente la proposta di assunzione. Qualora la durata della nomina da conferire non superi i 30 giorni, la convocazione, in luogo del telegramma, può essere effettuata con fonogramma, da registrarsi agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. In caso di risposta alla convocazione telefonica, l'aspirante deve dare la propria accettazione verbalmente, mentre in caso di mancata risposta, il dirigente scolastico procede alla convocazione telefonica dell'aspirante che segue in graduatoria.
39. La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo gravi motivi adeguatamente documentati, soggetti a eventuali accertamenti, il deponimento dalla graduatoria cui si riferisce la supplenza limitatamente all'anno scolastico in corso.
40. L'aspirante che abbia accettato la proposta di supplenza viene individuato come destinatario di contratto a tempo determinato tramite apposito provvedimento di individuazione redatto secondo l'apposito modello. Tale provvedimento viene pubblicato all'albo della scuola immediatamente dopo l'accettazione e vi rimane affisso per trenta giorni.
41. Entro il termine di trenta giorni dall'affissione possono essere prodotti, da chi vi abbia interesse, ricorsi all'autorità consolare avverso i provvedimenti suddetti adottati dai dirigenti scolastici. L'autorità consolare decide i ricorsi entro un mese dal loro ricevimento.
42. Gli aspiranti che abbiano accettato la proposta di contratto debbono assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi, alla data stabilita e, comunque, entro il tempo necessario per raggiungere l'istituzione scolastica all'estero in relazione alla località di residenza degli aspiranti medesimi e tenuto conto della disponibilità di mezzi di trasporto e dei tempi necessari all'espletamento delle formalità richieste per l'ingresso nel paese.
43. L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la

decadenza dalla supplenza nonché il depennamento dell'aspirante dalle graduatorie dell'intera circoscrizione per il triennio di validità delle graduatorie.

44. Il contratto a tempo determinato per il conferimento delle supplenze temporanee deve essere redatto secondo i modelli appositamente predisposti. Il contratto deve essere redatto e sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente supplente in quattro esemplari (cinque nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana), dei quali uno viene consegnato all'interessato e uno deve essere conservato agli atti della scuola. Le rimanenti due copie (tre nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana) sono trasmesse contestualmente all'autorità consolare, la quale ne trattiene una ai propri atti e invia le altre due, con la massima tempestività, una al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. UFFICIO IV e una alla D.G.I.E.P.M. UFF.II (solo nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana). Il contratto così redatto ha effetto immediato.
45. Il docente che, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo, non può essere assunto in altra scuola dell'intera circoscrizione *consolare cui si riferisce la supplenza e dell'altra eventuale circoscrizione consolare in cui abbia presentato domanda di inclusione in graduatoria*, per il periodo di validità delle graduatorie. Il dirigente scolastico che abbia decretato tale esclusione deve darne comunicazione all'autorità consolare *della propria circoscrizione consolare*, che, a sua volta, provvederà ad informarne il Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Ufficio IV e l'autorità consolare dell'altra eventuale circoscrizione. Avverso il provvedimento del dirigente scolastico è ammesso ricorso entro 30 giorni all'autorità consolare.
46. In caso di effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, qualora il dirigente scolastico rilevi dichiarazioni mendaci, ne informa l'autorità consolare competente che dispone l'esclusione dell'aspirante dalle graduatorie per l'intero periodo di validità. Di tale circostanza viene informata l'autorità consolare dell'eventuale altra circoscrizione per cui l'aspirante abbia richiesto l'inclusione in graduatoria, ai fini dell'adozione di analogo provvedimento. Analoga comunicazione dovrà essere fatta al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. UFFICIO IV.
47. I provvedimenti di individuazione del personale supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, come nel caso di docente in servizio militare di leva, hanno effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa, fino a che l'interessato non possa assumere servizio, fatti salvi i diritti previsti in materia di astensione obbligatoria ex lege 1204/71 e successive modifiche.

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE IN CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE

48. In caso di graduatorie andate deserte, o esaurite per mancanza di aspiranti disponibili, il dirigente scolastico o, in mancanza, l'autorità consolare, utilizza le graduatorie delle altre istituzioni scolastiche della circoscrizione consolare e successivamente, ove necessario, quelle delle altre circoscrizioni dello stesso paese e dei paesi confinanti. Le graduatorie degli altri paesi saranno utilizzate senza tenere conto della precedenza derivante dal requisito della residenza. Nel caso in cui non risulti in tal modo possibile

individuare aspiranti disponibili, il dirigente scolastico conferisce le supplenze a docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato nel corso dell'anno scolastico apposita istanza documentata ovvero, in subordine, a docenti che pur forniti di titolo, abbiano superato il 65° anno di età, purché non abbiano compiuto il 70° anno all'atto del conferimento della nomina. In caso di più aspiranti, la graduazione deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione (allegato n.2).

49. Qualora non sia stato possibile disporre supplenze nei modi suindicati e si debba di conseguenza conferire la supplenza a persone munite di titoli di studio diversi ma affini, ancorché di livello inferiore a quelli richiesti per l'accesso al relativo insegnamento, i dirigenti scolastici possono assumere coloro che in base ai requisiti posseduti diano il maggiore affidamento per l'insegnamento da svolgere. Il contratto a tempo determinato così stipulato deve essere tuttavia revocato non appena si presenti un aspirante fornito del titolo di studio prescritto. Nel caso di assunzione di docente sprovvisto di titolo, il relativo contratto deve contenere espressa menzione della possibilità di revoca in qualunque momento, a seguito della disponibilità di aspiranti in possesso di titolo.
50. I provvedimenti di individuazione adottati ai sensi dei precedenti punti sono pubblicati all'albo della scuola e dell'ufficio consolare, unitamente all'elenco delle domande pervenute fino all'atto del conferimento della supplenza.

INCOMPATIBILITA' E RELATIVE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

51. La funzione del docente è incompatibile con ogni altro rapporto di impiego di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di Direttore, gestore o Amministratore di scuole o convitti privati.
52. Gli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente punto, devono informarne il dirigente scolastico in sede di conferimento della supplenza temporanea e l'eventuale contratto verrà sottoscritto con l'avvertenza che esso è subordinato alla contestuale opzione per la funzione di insegnante ed alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
53. Il personale di ruolo che si trovi in posizione di congedo o aspettativa a qualunque titolo, incorre nelle procedure di decadenza previste dall'art. 508 del D.Lvo 297/94 in caso di accettazione di supplenza temporanea conferita a norma della presente circolare.
54. Il docente non di ruolo che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

55. Il dirigente scolastico, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante non di ruolo ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica.
56. L'insegnante non di ruolo che non ottemperi all'invito del dirigente scolastico è da questi dichiarato decaduto; il dirigente scolastico provvede altresì a comunicare all'autorità consolare il provvedimento di decadenza. Copia di tale provvedimento deve essere inviato al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. UFF. IV.
57. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso all'autorità consolare che decide in via definitiva entro 30 giorni.
58. I supplenti temporanei nominati su posti di contingente statale possono prestare servizio, a seguito di autorizzazione dell'autorità consolare competente, anche su posti che non siano di contingente statale, purché il numero complessivo di ore non superi le 24 settimanali.

MANCANZA DI PERSONALE DIRIGENTE DI NOMINA MINISTERIALE

59. Nel caso in cui non esista un dirigente scolastico statale di ruolo ovvero personale docente statale di ruolo incaricato della funzione dirigenziale, l'autorità consolare provvede alla formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenze, al conferimento delle supplenze e alla sottoscrizione dei relativi contratti a tempo determinato, e a tutti gli altri adempimenti di competenza del dirigente scolastico, previsti nelle presenti disposizioni. Pertanto, le domande di inclusione in graduatoria eventualmente pervenute alle istituzioni ove non operi il suddetto personale sono trasmesse, a cura del responsabile scolastico, all'autorità consolare per gli adempimenti di competenza.
60. Avverso i provvedimenti adottati dall'autorità consolare, in sede di formazione delle graduatorie ovvero in sede di conferimento di supplenze temporanee, è ammesso ricorso in opposizione (alla medesima autorità consolare), entro il termine di 30 giorni dall'affissione all'albo dei provvedimenti oggetto dell'impugnativa. I ricorsi sono decisi entro 30 giorni dalla loro presentazione.
61. Le decisioni dei ricorsi di cui al punto 60 hanno carattere di definitività e contro di esse è ammesso, entro i prescritti termini, soltanto ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

All. 1

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ASPIRANTI SUPPLEMENTI SU POSTI DI CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E INIZIATIVE SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO

AL _____ (1)

_____ l'_____ sottoscritt _____ chiede di essere inserit _____ nelle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero per le seguenti classi di concorso : (2)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

DATI ANAGRAFICI

Cognome _____
Nome _____
Nato a _____ provincia di _____
Il _____ sesso _____ codice fiscale _____
residente a (vedi nota 3) _____ provincia o stato estero _____
via/piazza _____ CAP _____
da (indicare da quale data) _____
Recapito al quale s'intende ricevere notifica dell'eventuale nomina per contratto di lavoro a tempo determinato .
Indirizzo _____
Comune _____ provincia _____
C.A.P. _____ Stato _____
Telefono _____

Data -----/_____/_____

Firma _____

_____ **I** _____ -sottoscritt_____ dichiara:

- a. di essere cittadino_____italian_____, ovvero cittadino_____del seguente paese della Unione Europea:_____e, in quest'ultimo caso, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- b. di essere iscritt_____nelle liste elettorali del comune di _____, ovvero di non essere iscritt_____nelle liste elettorali per il seguente motivo _____, ovvero di essere stat_____cancellat_____dalle liste elettorali a causa _____ di _____
- c. di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (4) _____
- d. di non aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastic a, ovvero di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica disposto da _____(indicare l'autorità scolastica) _____(se temporanea) per il periodo dal ____/____/____ al ____/____/____
- e. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva _____
- f. di aver prodotto analoga domanda nella circoscrizione consolare di _____
- g. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al punto 9 della parte prima della presente circolare
- h. di essere incluso/a nella graduatoria permanente della/e provincia/e di _____ per la classe _____ di _____ concorso _____

TITOLI DI PREFERENZA (5) *cerchiare le voci che interessano*

- | | |
|--|--|
| a) insignito di medaglia al valore militare | m) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra |
| b) mutilato o invalido di guerra ex combattente | n) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra |
| c) mutilato o invalido per fatto di guerra | o) genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato |
| d) mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato | p) aver prestato servizio militare come combattente |
| e) orfano di guerra | q) aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del l'amministrazione che ha indetto il concorso |
| f) orfano di caduto per fatto di guerra | r) coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico |
| g) orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato | s) invalido o mutilato civile |
| h) ferito in combattimento | t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma |
| i) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa | |
| j) figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente | |
| k) figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra | |
| l) figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato | |

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze q) e r))

Ente _____ data e numero dell'atto ____/____/____
Ente _____ data e numero dell'atto ____/____/____

h. di avere, in relazione alla preferenza R, a carico numero figli _____

i. di aver prestato lodevole servizio in altre amministrazioni pubbliche presso

_____ dal ____/____/_____ al ____/____/_____

l. spazio per eventuali dichiarazioni dell'interessato

Data -----/_____/_____

Firma _____

Data ____/____/_____

Firma _____

DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI (6)

Titolo _____ di _____ studio _____
anno di conseguimento _____ presso _____ con voto _____
esami _____ sostenuti _____ prescritti _____ per
l'ammissione _____

Abilitazione/idoneità

a seguito di € abilitazione riservata € concorso ordinario € S.S.I.S.

anno di conseguimento _____ presso _____ con voto _____

ovvero da conseguire, ai sensi del punto 9 della presente circolare, entro il 31 agosto (barrare la casella) €

Titolo per l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera per la scuola elementare _____

anno di conseguimento _____ presso _____ con voto _____

lingua/e _____ straniera/e _____

Diploma di specializzazione per il sostegno: € art. 8 del D.P.R. 31.10.75/970 ovvero € art. 325 comma 3 D.L.16.4.94/297 € S.S.I.S.

Anno _____ di _____ conseguimento _____ presso _____

ordine _____ scuola _____ tipologia _____ di _____ handicap _____

Diploma o attestato di specializzazione o perfezionamento con esame individuale finale _____

anno _____ di _____ conseguimento _____ presso _____

Data -----/_____/_____

Firma _____

DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (7)

Anno scolastico _____ classe di concorso

Dal ____/____/____ al ____/____/____ ovvero per complessivi giorni _____

Istituzione _____ scolastica

Indirizzo _____ Comune

_____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____
Dal ____/____/____ al ____/____/____ ovvero per complessivi giorni _____
Istituzione _____ scolastica
Indirizzo _____ Comune
_____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____
Dal ____/____/____ al ____/____/____ ovvero per complessivi giorni _____
Istituzione _____ scolastica
Indirizzo _____ Comune
_____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____
Dal ____/____/____ al ____/____/____ ovvero per complessivi giorni _____
Istituzione _____ scolastica
Indirizzo _____ Comune
_____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____
Dal ____/____/____ al ____/____/____ ovvero per complessivi giorni _____
Istituzione _____ scolastica
Indirizzo _____ Comune
_____ Provincia _____

Anno scolastico _____ classe di concorso _____
Dal ____/____/____ al ____/____/____ ovvero per complessivi giorni _____
Istituzione _____ scolastica
Indirizzo _____ Comune
_____ Provincia _____

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che *“l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto”*. Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

Data -----/_____/_____

Firma _____

PAGINA CONCLUSIVA

____ I ____ sottoscritt _____ dichiara di aver compilato le seguenti pagine: _____

e di aver allegato n. _____ fogli aggiuntivi.

____ I ____ sottoscritt _____ ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, autorizza l’Amministrazione a utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di reclutamento di cui alla presente domanda.

Data _____/_____/_____

Firma _____

AVVERTENZA

La compilazione del modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

In particolare:

- i dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di costituzione delle graduatorie, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica o consolare dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

NOTE

- (1) La domanda va **indirizzata** al Dirigente Scolastico di nomina ministeriale delle scuole o corsi prescelti (vedi colonna "dirigente MAE" dell'elenco dei posti di contingente statale) e **spedita** all'indirizzo della scuola (vedi elenco scuole italiane all'estero) o del Consolato presso cui ha sede l'ufficio scolastico che coordina l'attività dei corsi (vedi elenco dei corsi di lingua e cultura italiana).
In mancanza di un dirigente scolastico di nomina ministeriale, la domanda va indirizzata al capo dell'ufficio consolare di competenza e spedita al Consolato oppure all'Ambasciata (vedi elenco Ambasciate e Consolati)
Esempio valido per le istituzioni e iniziative scolastiche presenti nella circoscrizione consolare di Parigi:
es. Al Dirigente Scolastico dei corsi di livello elementare di Parigi *oppure*
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Parigi *oppure*
Al Capo dell'Ufficio Consolare di Parigi (per scuola Lingua Viva, Robert Schuman, St. Germain en Laye)
Si dovrà compilare un distinto modello per ogni istituzione o iniziativa scolastica (scuola o corsi) per cui si intende presentare la domanda. Con un unico modello è possibile chiedere di essere inseriti in più graduatorie (classi di concorso) presenti nella stessa istituzione scolastica. Per essere inseriti nelle graduatorie dei corsi si dovrà compilare un distinto modello.
- (2) Indicare "scuola materna" per la scuola materna, "scuola elementare" per la scuola elementare, "corsi di lingua e cultura a livello elementare" e "corsi di lingua e cultura a livello medio" per i relativi corsi; per la scuola secondaria di primo e secondo grado, indicare la specifica classe di concorso per la quale si intende chiedere l'inserimento in graduatoria (es. 43/A, Italiano, storia, educazione civica, geografia nella scuola media; 50/A, materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
- (3) Il possesso dell'abilitazione specifica per l'insegnamento richiesto nonché, in subordine, il possesso della residenza da almeno un anno nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica, costituiscono titolo di precedenza ai fini dell'inclusione in graduatoria.
- (4) Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
- (5) Per i titoli di preferenza si fa riferimento all'art. 5 comma 4 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
- (6) Per ciascun tipo di titolo previsto dalle lettere "A", "B", "C" e "D" della tabella di valutazione annessa come allegato alla presente circolare, è stato riportato il tipo di informazioni richieste. Qualora l'aspirante possieda più titoli della stessa tipologia deve compilare la parte "altri titoli", con tutte le informazioni richieste per il titolo corrispondente.
- (7) Indicare i titoli di servizio valutabili ai sensi della lettera "E" della tabella di valutazione annessa come allegato alla presente circolare. Più servizi prestati nello stesso anno scolastico, per lo stesso insegnamento (classe di concorso) e nella stessa istituzione scolastica devono essere riassunti complessivamente in un'unica soluzione.

Allegato n.2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ASPIRANTI SUPPLEMENTI SUI POSTI DI CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E INIZIATIVE SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO.

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

1) Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio: **punti 12**, più **punti 0,50** per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori **punti 4** se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110. Nelle graduatorie di scuola materna e elementare e *nelle graduatorie dei corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare* è assegnato un punteggio ulteriore di **30 punti** per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (**12 punti**) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITA'

1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti *fino a un massimo di* **punti 36**. Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 **punti 12**

per il punteggio da 60 a 65 **punti 15**

per il punteggio da 66 a 70 **punti 18**

per il punteggio da 71 a 75 **punti 21**

per il punteggio da 76 a 80 **punti 24**

per il punteggio da 81 a 85 **punti 27**

per il punteggio da 86 a 90 **punti 30**

per il punteggio da 91 a 95 **punti 33**

per il punteggio da 96 a 100 **punti 36**

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

2) In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori **punti 30**.

Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori **punti 30**.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possieda entrambi i titoli sopra elencati.

3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti **punti 24**. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella.

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

– per ogni titolo **punti 3**
(fino a un massimo di punti 12)

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

– per ogni titolo **punti 6**
(fino a un massimo di punti 12)

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, *fino ad un massimo complessivo di punti 12*.

1) Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970](#), ovvero considerati validi dall'art. 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 **punti 3**

2) Dottorato di ricerca:

– per ogni anno di durata legale del corso **punti 4**

3) Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:

– per ogni anno di durata legale del corso **punti 1,5**

4) Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:

– per ogni anno di durata della borsa di studio **punti 1,5**

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

E) TITOLI DI SERVIZIO

1) Prima fascia: servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

- a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
- b) scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
- c) scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
- d) istituzioni convittuali statali;

– per ogni anno **punti 12**

– per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 2**

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico)

2) Seconda fascia: servizio non specifico

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1):

– per ogni anno **punti 6**

– per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 1**

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

3) Terza fascia: altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1);
- b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
- p) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
- d) Accademie;
- e) Conservatori;
- f) scuole presso Amministrazioni statali;
- g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate;

– per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni **punti 0,50**

(fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

(2) Il servizio di insegnamento prestato su posti di contingente nelle scuole all'estero è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale, come pure il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute o funzionanti con presa d'atto.

(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

(4) Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di Lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia. Per l'inserimento nella graduatoria dei corsi di lingua e cultura italiana, è valutato di prima o seconda fascia in base alla specificità.

(5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'Autorità consolare d'intesa con gli Uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia.

(6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di seconda fascia.

(7) Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge.

(8) Il servizio conseguente a nomina in commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

(9) I servizi di insegnamento resi in scuole o Istituti universitari di Paesi comunitari sono

valutati come servizi di terza fascia.

(10) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.

(11) Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.

(12) Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.

(13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.

(14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.

(15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti

(16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

(17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.

(18) Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in scuole di diverso ordine e grado per diversi insegnamenti, il servizio verrà valutato distintamente per ogni tipo di insegnamento prestato. La somma dei punteggi così attribuiti non può, peraltro, superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico e per il servizio relativo all'insegnamento valutato nella misura più favorevole. Il servizio è valutato a prescindere dal numero di ore settimanali di insegnamento prestato. Il servizio prestato nell'anno scolastico in corso all'atto della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria non è valutabile.

Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi

- 1. I servizi prestati in qualità di “assistente di lingua” sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane sono valutati come servizi di terza fascia.*
- 2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n.10, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici*
- 3. Il servizio di insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l’obbligo di versamento dei relativi contributi previsti secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporti di lavoro attivata.*
- 4. Il servizio di insegnamento che ha dato luogo a trattamento di pensione non è valutabile*

ALLEGATO n. 3

Tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione

43/A	Lingua italiana	Grammatica della lingua italiana Linguistica italiana Storia della lingua italiana
43/A	Letteratura italiana	-----